

Nella seduta dello scorso 5 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento e personale scolastico per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico”* che recepisce parte delle materie contenute nel ddl 2272-ter (tuttora in discussione in Parlamento e del quale si prevedeva, erroneamente, l’approvazione prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari).

In sede di approvazione il decreto-legge è stato ampliato nei contenuti, con l’aggiunta di norme riguardanti i concorsi per ricercatori universitari.

Il provvedimento governativo è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7.9.2007 (decreto-legge 7.9.2007, n. 147 - *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”*).

Le norme che riguardano la scuola sono contenute nei primi due articoli.

\* \* \*

... omissis ...

## **Art. 2** **Norme urgenti in materia di personale scolastico**

I primi commi dell’articolo 2 del decreto-legge introducono alcune modifiche alle procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità, previste dall’art. 503 del decreto legislativo 297/1994 (sospensione dall’insegnamento e destituzione) e alla procedura di sospensione cautelare e per effetto di condanna penale, regolamentata dal successivo art. 506.

Per quanto riguarda l’articolo 503, si dispone che il parere del Consiglio di disciplina del Consiglio Nazionale della P.I. – che deve essere espresso in caso di richiesta di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento o della destituzione – rimane obbligatorio ma non più vincolante. E’ conseguentemente soppressa la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di applicare una sanzione disciplinare più favorevole al dipendente, mentre si richiama comunque – al fine di evitare un uso arbitrario della sanzione – l’esigenza del rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Al fine di dare certezza dei tempi di conclusione della procedura sono stabiliti dei termini per l’espressione del parere da parte del Consiglio di disciplina. In caso di mancato rispetto di tali termini (60 giorni dopo il ricevimento della richiesta, più eventuali 30 per il completamento dell’istruttoria) l’amministrazione può (non deve) procedere all’adozione del provvedimento. E’ stabilito, inoltre, un termine per la conclusione dell’intero procedimento disciplinare (90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio, più un’eventuale proroga di 30 giorni per i già richiamati adempimenti istruttori).

Per quanto riguarda la procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione obbligatoria, la competenza, sia nei confronti del personale docente che dirigente scolastico, è affidata al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, in coerenza con la nuova struttura del Ministero e delle competenze attribuite ai vari livelli dirigenziali dal decreto legislativo 165/2001.

Si conferma poi, con riferimento alla procedura di sospensione cautelare, che il provvedimento deve essere adottato nei confronti del personale docente coinvolto in un procedimento giudiziario di particolare gravità, direttamente dal dirigente scolastico, salva convalida da parte del Direttore regionale entro dieci giorni dalla comunicazione, che deve essere immediata, senza che debba più essere acquisito il parere del collegio dei docenti, prescritto dall’attuale formulazione dell’articolo 506. In caso di mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

Analogamente è revocata di diritto, in caso di mancata conferma, sempre entro dieci giorni, da parte dello stesso dirigente regionale, la sospensione disposta nei confronti del dirigente scolastico.

Con un'integrazione dell'articolo 468 del decreto 297/94, si dispone che al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, regolamentato da tale norma – che, lo ricordiamo, non costituisce sanzione disciplinare, ma è un'operazione di mobilità d'ufficio motivata da esigenze di opportunità – è istituito un procedimento di utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento, da adottarsi d'urgenza da parte del dirigente scolastico. Il relativo provvedimento deve essere convalidato entro 15 giorni dall'adozione, da parte del Direttore regionale, ed è revocato in caso di mancata convalida.

La nuova disposizione prevede, tuttavia, che il Direttore regionale possa disporre direttamente in via sostitutiva il provvedimento di utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento, in caso di inerzia da parte del dirigente scolastico.

L'utilizzazione, che dovrà tenere conto della preparazione culturale e professionale del personale interessato, sarà disposta sulla base di criteri definiti contrattualmente in sede decentrata nazionale, e non produrrà effetti sul trattamento economico del dipendente, confermando in questo il carattere non sanzionatorio del provvedimento.

E' precisato, infine, che le disposizioni che impongono i nuovi rigidi termini per la conclusione del procedimento disciplinare della sospensione dall'insegnamento o della destituzione non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Le ulteriori disposizioni contenute in questo articolo riguardano le seguenti materie:

- ❑ i dirigenti scolastici a decorrere dall'a.s. 2007/08 provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico utilizzando le liste di collocamento predisposte dal Centro dell'impiego territorialmente competente, solo nei casi in cui risultano esaurite le graduatorie permanenti;
- ❑ le istituzioni scolastiche provvedono entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro, alla comunicazione ai Centri dell'impiego. La norma dispone anche l'annullamento delle sanzioni già irrogate alle pubbliche amministrazioni per l'inottemperanza alla disposizione introdotta dalla legge 296/06;
- ❑ a decorrere dall'a.s. 2007/08 le istituzioni scolastiche non dovranno più corrispondere dal proprio bilancio le retribuzioni per i supplenti assunti per la sostituzione del personale collocato in congedo per maternità: la competenza è attribuita al MEF, che dovrà effettuare, altresì, il pagamento delle retribuzioni dei docenti nominati per supplenze brevi e collocati in astensione obbligatoria, Il MEF corrisponderà anche le indennità di maternità.